



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 22 del 2025, proposto da

Camillo Colli, Giuseppe Casalone, Giovanni Comello, Martin D'Autriche Este, Mauro Maregatti, Alfredo Saracco, Pierpaolo Spina, Francesco Pozzi, Marco Arlone, Amiotti Daniele, Adriano Bandi, Sergio Bertolino, Marco Baino, Caterina Rossi, Luigi Anselmi, Cristina Marialuisa Ballone, Luigi Pietro Bellone, Lorenzo Bignoli, Antonio Bisagno, Gabriele Bonassi, Rosalia Caimo Duc, Ines Chiavassa, Ercole Ciampanelli, Giangiacomo Fonio, Giovanni Frattino, Francesco Frigerio, Giacomino Gambaro, Paolo Celeste Piero Ghiselli, Stefano Greppi, Cesarino Mantica, Giuseppe Massara, Pierangelo Merini, Felice Luigi Negri, Giovanni Preda, Vincenzo Roncarolo, Renzo Stanchi, Nicola Valdi, Giorgio Zorzoli, Andrea Cattaneo, Ugo Ferrara, Carlo Anselmi, Ettore Campari, Riccardo Braggio, Cristiano Carturan, Mauro Ceffa, Carlo Cotta Ramusino, Filippo Broglia, Luigi Ferraris, Cesare Mariano Bazzano, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Giovanni Frau, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Franco Ferrari in Milano, via Larga, n. 23;

contro

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Zimmitti, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1;

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Scisciot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste della Regione Lombardia, Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Ettore Fanfani, Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio di Irrigazione e Bonifica, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Daghetta Giovanni, Mercalli Societa' Agricola S.S., Andrea Bricco, Ferraris Cugini Societa' Agricola S.S., Azienda Agricola Borgo Soc. Agricola S.S, Azienda Agricola Falasco Soc. Agricola S.S., Borando Piero Fabio Angelo e Borando Fabrizio S.S., Societa' Agricola Baroffio S.S., Tenuta Molino Nuovo S.S. di Ferrari Gianbattista e C., Societa' Agricola Ghirardi e Melano Societa' Semplice, Daniele Manzo, Schiavenza Societa' Agricola S.S, De Ghislanzoni Cardoli Giacomo, Bandi Adriano, Baglione Marco, Battioli Paola Societa' Agricola S.S, Esercizi e Bonifiche Agricole Societa' Semplice, Alberto Leonardi, Azienda Agricola Pagani S.S., Luigi Franco Tosi, Viviana Brusa, Marco Invernizzi, Agri Boieri Societa' Agricola Semplice, Gallina Vincenzo e Giovanni S.S., Cascina Nuova Societa' Agricola S.S., Stefano Pieropan, rappresentati e difesi dall'avvocato Mara Biella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- a) della asserita concertazione tra la Giunta Regionale della Regione Lombardia e la Giunta Regionale della Regione Piemonte ex art. 8, commi 5 e ss., dell'“Intesa per le procedure di approvazione e modifica dello Statuto, per la vigilanza e per l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali sull'Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio di Irrigazione e Bonifica con sede a Novara” approvata dalla deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 168-32679 dell'11.10.2016 e ratificata dalla L.R. Lombardia n. 13 del 19.4.2017, con cui è stato disposto il commissariamento del Consorzio di Irrigazione e Bonifica Associazione Irrigazione Est Sesia;
- b) della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. XII/3713 del 30.12.2024, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine all'Associazione Irrigazione Est Sesia, consorzio di irrigazione e bonifica – dichiarazione decadenza del presidente, scioglimento degli organi e nomina del commissario straordinario ai sensi del comma 5 dell'art. 8 dell'intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Piemonte ratificata con l.r. 13/2017 - (di concerto con l'Assessore Beduschi)”, comunicata con nota Protocollo numero M1.2024.0223141 del 30.12.2024 al Consorzio di Irrigazione e Bonifica Associazione Irrigazione Est Sesia, e della predetta nota;
- c) della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte n. 2-684/2024/XII del 30.12.2024, avente ad oggetto “Associazione di Irrigazione Est Sesia: Intesa interregionale tra la Regione Lombardia e la Regione Piemonte, approvata dalla deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte n. 168-32679 del 11 ottobre 2016 e dalla legge regionale della Regione Lombardia n. 13 del 19 aprile 2017. Disposizioni, di concerto con la Giunta regionale della Lombardia, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, dell'Intesa”, comunicata al Consorzio di Irrigazione e Bonifica Associazione Irrigazione Est Sesia con nota Protocollo n.

00031409/2024 del 31.12.2024, e della predetta nota;

d) di tutti gli atti e/o comportamenti preordinati, consequenziali e connessi, ed in specie: i) delle note prot. A1.2024.0736177 e prot. 00054900 del 19.12.2024 rispettivamente del Presidente di Regione Lombardia e del Presidente di Regione Piemonte richiamate nelle deliberazioni sub b) e c); ii) della nota prot. 30458 del 17.12.2024 richiamata nella deliberazione sub c); iii) della deliberazione n. XII/3519 del 2.12.2024 della Giunta Regionale della Regione Lombardia, trasmessa al Consorzio di Irrigazione e Bonifica Associazione Irrigazione Est Sesia in data 3.12.2024, avente ad oggetto “Determinazione in ordine all’Associazione Irrigazione Est Sesia, consorzio di irrigazione e bonifica - Contestazione dei rilievi ai sensi del comma 6 dell’art. 8 dell’Intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Piemonte ratificata con l.r. 13/2017”, con la quale la Regione Lombardia ha attivato la procedura disciplinata dall’art. 8, commi 5 e ss., dell’“Intesa per le procedure di approvazione e modifica dello Statuto, per la vigilanza e per l’esercizio dei poteri sostitutivi regionali sull’Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio di Irrigazione e Bonifica con sede a Novara” ratificata con L.R. Lombardia 13/2017, e della nota di trasmissione del 3.12.2024; iv) della deliberazione DGR 2-504/2024/XII dell’11.12.2024 della Giunta Regionale della Regione Piemonte, trasmessa al Consorzio di Irrigazione e Bonifica Associazione Irrigazione Est Sesia in data 12.12.2024, avente ad oggetto “Intesa interregionale tra la Regione Lombardia e la Regione Piemonte approvata dalla deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte n. 168-32679 del 11 ottobre 2016 e dalla legge regionale della Regione Lombardia n. 13 del 19 aprile 2017. Adesione all’attivazione della procedura di contestazione dei rilievi ed invito all’Associazione di Irrigazione Est Sesia a presentare controdeduzioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, dell’Intesa stessa”, con la quale la Regione Piemonte ha aderito alla procedura attivata dalla Regione Lombardia con la deliberazione n. XII/3519 del 2.12.2024 di cui al punto iii), e della nota di trasmissione del 12.12.2024; v) della proposta di deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte n. 2650/2024/XII del 10.12.2024,

avente ad oggetto “Intesa interregionale tra la Regione Lombardia e la Regione Piemonte approvata dalla deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte n. 168-32679 del 11 ottobre 2016 e dalla legge regionale della Regione Lombardia n. 13 del 19 aprile 2017. Adesione all’attivazione della procedura di contestazione dei rilievi ed invito all’Associazione di Irrigazione Est Sesia a presentare controdeduzioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, dell’Intesa stessa” trasmessa al Consorzio di Irrigazione e Bonifica Associazione Irrigazione Est Sesia in data 11.12.2024 e della nota di trasmissione dell’11.12.2024; vi) dell’“Intesa tra Regione Lombardia e Regione Piemonte per le procedure di approvazione e modifica dello Statuto, per la vigilanza e per l’esercizio dei poteri sostitutivi regionali sull’Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio di Irrigazione e Bonifica con sede a Novara” approvata dalla deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte n. 168-32679 dell’11.10.2016 e ratificata dalla L.R. Lombardia n. 13 del 19.4.2017; vii) della deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 168-32679 dell’11.10.2016 di approvazione dell’“Intesa tra Regione Lombardia e Regione Piemonte per le procedure di approvazione e modifica dello Statuto, per la vigilanza e per l’esercizio dei poteri sostitutivi regionali sull’Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio di Irrigazione e Bonifica con sede a Novara”;

e) di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso ed in specie, occorrendo, ove ritenuti atti prodromici rispetto all’iniziativa oggetto di contestazione con il presente ricorso: i) della comunicazione a firma della Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste della Regione Lombardia del 18.10.2024; ii) della comunicazione della Regione Piemonte del 22.10.2024; iii) della comunicazione della Regione Piemonte del 22.11.2024; iv) della comunicazione avente ad oggetto “Situazione del Consorzio di bonifica e irrigazione “Associazione irrigazione Est Sesia – AIES”” resa nella seduta della Giunta Regionale della Lombardia n. 88 del 14.10.2024 dall’Assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, richiamata dalla deliberazione della

Giunta Regionale della Regione Piemonte n. 2-684/2024/XII del 30.12.2024; v) della comunicazione resa nella seduta della Giunta Regionale del Piemonte del 18.10.2024 dall'Assessore al Commercio, Agricoltura e cibo, Parchi, caccia e pesca, peste suina richiamata dalla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte n. 2-684/2024/XII del 30.12.2024; vi) delle verifiche della Direzione Regionale piemontese Agricoltura e Cibo richiamate dalla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte n. 2-684/2024/XII del 30.12.2024,

previa, occorrendo, rimessione alla Corte Costituzionale ex art. 23 l. 87/1953

in quanto rilevante e non manifestamente infondata, della questione di legittimità costituzionale della L.R. Lombardia n. 13 del 19.4.2017 di ratifica dell'“Intesa tra Regione Lombardia e Regione Piemonte per le procedure di approvazione e modifica dello Statuto, per la vigilanza e per l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali sull'Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio di Irrigazione e Bonifica con sede a Novara”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e dalla Regione Piemonte;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 il dott. Lorenzo Maria Lico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la materia del contendere esige il più approfondito esame tipico della trattazione di merito;

Ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente possano essere

adeguatamente tutelate con la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.;

Ritenuto, comunque, che non sussistano i presupposti, in punto di *periculum*, per la sospensione degli atti impugnati nelle more della decisione sul merito del ricorso, atteso che:

- quanto al prospettato danno reputazionale, l'allegazione è generica e verosimilmente infondata in quanto il provvedimento impugnato non è idoneo ad arrecare una lesione attuale riferibile ai singoli soggetti componenti gli organi dell'associazione;
- quanto al rischio che venga interrotta la continuità amministrativa dell'ente, lo stesso va escluso in quanto la decisione di nominare un commissario straordinario ha come finalità proprio quella di assicurare la regolare gestione dell'ente sotto il profilo contabile e amministrativo;
- quanto alle possibili ricadute, anche di carattere contabile, sui ricorrenti, derivanti dagli atti impugnati, il *periculum* è solo genericamente formulato;

Ritenuto, in ogni caso, che all'esito di un bilanciamento tra i *pericula* (pur volendo prescindere dai riscontrati profili di genericità e infondatezza delle argomentazioni svolte, in punto di pericolo, dai ricorrenti), debba considerarsi prevalente l'interesse delle amministrazioni resistenti a scongiurare il rischio di irregolarità nella gestione dell'ente nelle more della decisione di merito;

Ritenuti sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) fissa, a norma dell'art. 55, comma 10, c.p.a., per la trattazione di merito del ricorso l'udienza del 7.7.2025.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente

Giovanni Francesco Perilongo, Referendario

Lorenzo Maria Lico, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Lorenzo Maria Lico

IL PRESIDENTE
Rosa Perna

IL SEGRETARIO